

Porto di Pescara

Ordinanza n. 123 del 07/10/2025

- OGGETTO** INTERDIZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA DELLE DIMENSIONI DI ML. 50 X 5 (SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 250), IN AMBITO PORTUALE DI PESCARA ZONA BANCHINA SUD DEL PORTO CANALE, PER LA DEMOLIZIONE DEL M/PESCA LUPETTO – PC 1399 NEL PERIODO RICHIESTO DAL 13/10/2025 AL 11/11/2025.
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 6 comma 7 D.lgs 285/1992
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;



- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata;
- VISTO** il nuovo C.d.S. approvato con D.lgs. 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495, in parte qua applicabile;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTA** l'Ordinanza n. 75/2025 del 01/07/2025 della Capitaneria di Porto di Pescara, afferente il semiaffondamento agli ormeggi della "Motopesca Lupetto PC 1399" presso la Banchina Sud del porto di Pescara;
- VISTA** l'istanza acquisita al prot. recante n. E-18773 del 23/09/2025 e integrata con la nota assunta al E-18776 del 23/09/2025 presentata dalla Ditta "Lupetto S.a.s. di La Selva Aldo & C.", C.F./P.IVA 01738530680, con la quale la stessa ha formalizzato la richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea di un'area demaniale marittima delle dimensioni di ml. 50 x 5 (superficie complessiva di mq. 250), in ambito portuale di Pescara zona Banchina sud del Porto canale, per la demolizione del M/Pesca LUPETTO – PC 1399 (semisommersa in prossimità della predetta banchina) da parte della Ditta "Demolizioni & Servizi S.r.l.", P.IVA 01991540434, nel periodo richiesto dal 20/09/2025 al 20/10/2025, ovvero per trenta giorni;
- VISTA** la nota prot. U-18806 del 23/09/2025 con la quale questo Ente ha richiesto le integrazioni documentali alla Società istante, nonché i pareri di competenza alla locale Capitaneria di Porto e alla Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la nota prot. 30280 del 24/09/2025 della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. E-18918 del 24/09/2025, con la quale ha espresso le proprie valutazioni di competenza;
- VISTA** la nota acquisita al prot. E-19140 del 29/09/2025, con la quale la Ditta istante ha trasmesso gli adempimenti richiesti, nel particolare la quietanza del canone dovuto dell'importo di € 500,00 del 26/09/2025 e il deposito cauzionale di € 5.000,00 del 26/09/2025, nonché della polizza assicurativa RCT n. 1/39193/61/179153606 emessa dalla Unipol Assicurazioni S.p.a.;
- VISTA** l'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 C.N. comma 2 per l'anno 2025 da parte della Ditta "Demolizioni & Servizi S.r.l.", P.IVA 01991540434, giusta attestazione n. 416/2025 per il porto di Pescara;



VISTA	la nota prot. n. U-19211 del 29/09/2025, con cui questo Ente ha richiesto integrazioni documentali alla Ditta istante, in particolare la definizione dell'area di cantiere richiesta, le schede tecniche dei mezzi utilizzati e i nominativi e i contatti dei soggetti reperibili durante lo svolgimento delle attività di che trattasi;
VISTE	le note acquisite al prot. E-19447 del 01/10/2025 e E-19606 del 03/10/2025, con cui la Società istante ha trasmesso la documentazione richiesta con la predetta nota U-19211 del 29/09/2025;
VISTE	le valutazioni espresse dalla Direzione Tecnica di questo Ente con la nota del 07/10/2025;
CONSIDERATA	l'esigenza manifestata dall'istante di disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento dei lavori in argomento;
RITENUTO	di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nello svolgimento delle attività;
CONSIDERATO	che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del soggetto richiedente di manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dagli apprestamenti, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
VISTI	gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, nel periodo dal 13/10/2025 al 11/11/2025, è prevista l'interdizione degli spazi demaniali marittimi situati in ambito portuale di Pescara, zona Banchina sud del Porto canale, per la demolizione del "Motopesca LUPETTO – PC 1399" da parte della Ditta "Demolizioni & Servizi S.r.l.", P.IVA 01991540434, per una superficie del cantiere di circa mq. 250 (dimensioni ml. 50 x 5), come meglio specificato negli elaborati grafici allegati alla presente.

Soggetti Reperibili:

- Sig. Francesco SCORDELLA (collaboratore proprietà M/p Lupetto): 349/2449507;
- Dott.ssa Giada GELOSI (segretaria Ditta "Demolizioni & Servizi S.r.l.s."): 0733881000 (digitare 1).

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui alle superiori premesse e per l'intera durata degli stessi, tutti gli spazi preposti all'uopo, sì come evidenziati nelle planimetrie allegate, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso nel periodo dal 13/10/2025 al 11/11/2025.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della Società istante ("Lupetto S.a.s. di La Selva Aldo & C.") e della Ditta esecutrice dei lavori ("Demolizioni & Servizi S.r.l.").

Al termine delle attività di che trattasi, compatibilmente con i tempi organizzativi, gli spazi demaniali assentiti dovranno essere resi liberi da ogni ingombro, opera e apprestamento assentito.

Art. 2

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni da parte della Società istante e della Ditta esecutrice dei lavori:

- Rispetto di quanto già stabilito e prescritto dall'Ordinanza n. 75/2025 del 01/07/2025 emessa dalla Capitaneria di Porto di Pescara, afferente il semiaffondamento agli ormeggi della "Motopesca Lupetto PC 1399" presso la Banchina Sud del porto di Pescara;
- Sarà cura del richiedente delimitare opportunamente, con congruo anticipo rispetto all'inizio della occupazione di che trattasi, l'area di interesse assentita con il presente provvedimento posizionando apposita segnaletica temporanea recante le indicazioni del divieto di sosta e fermata ed i riferimenti temporali dell'interdizione;
- Lo spazio interessato dall'operatività dei mezzi d'opera dovrà essere delimitato e segnalato conformemente alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- Valuterà il soggetto interessato alle operazioni in parola - ad oneri e cure propri - l'idoneità delle strutture di banchina coinvolte dalle operazioni medesime in relazione ai carichi di esercizio che ivi ricorreranno; tale valutazione, da condurre anche per il tramite di soggetti idoneamente qualificati previa assunzione delle necessarie informazioni tecniche, terrà in considerazione anche le caratteristiche tecniche delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti;
- Le operazioni in questione dovranno essere svolte nel pieno rispetto dei canoni e delle disposizioni discendenti dalle vigenti norme legislative in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di cui in particolare si richiama il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.; a tal riguardo, il soggetto interessato alle operazioni in parola individuerà un coordinatore delle operazioni medesime, che verificherà la messa in atto di tutte le misure atte a prevenire ogni potenziale interferenza con l'operatività portuale circostante;
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili;
- Evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- Gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale;
- Al termine delle attività e dell'occupazione in oggetto l'area dovrà essere riconsegnata in pristino stato, libera e sgombera da qualsivoglia materiale e la Società istante dovrà trasmettere a questa Autorità idonea documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;

- Viene assunto formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento;
- È fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fossero nella fattispecie dovuti;
- Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza.

Art. 3

Il richiedente assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività svolte sulle aree demaniali marittime oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza R.C. e della cauzione prodotte ed agli atti d'ufficio.

Il richiedente comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile, ulteriori rispetto a quello indicato, contattabili in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/it/page/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 07/10/2025

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino